



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: BONIFICHE

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni ambientali, interpello n. 197666 del 30 ottobre 2024 – art. 249 d.lgs. 152/2006: bonifica dei siti inquinati

Il MASE fornisce risposta all'interpello n. 197666 del 30 ottobre 2024, i con chiarimenti in merito all'applicazione della procedura di bonifica semplificata dei siti contaminati ai sensi dell'art 249 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152.

La vicenda interessa il Comune di Milano, il quale aveva chiesto al Ministero se potesse ritenersi corretto il richiamo alla soglia dimensionale dei 5.000 mq, ai fini della individuazione delle "aree contaminate di ridotte dimensioni" di cui all'art. 249 del D.lgs. 152/2006, (in tal senso mutuando il limite da quanto prevede il D.M. 31/2015).

Il Ministero, dopo aver richiamato la normativa applicabile, riscontra il quesito precisando quanto di seguito riportato:

"l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 249 del D.lgs. 152/2006, stante anche la nozione unitaria di "aree contaminate di ridotte dimensioni" prevista dalla normativa primaria, porta a ritenere che il Legislatore abbia inteso indicare un dato numerico al fine di delimitare sia la superficie di siti di ridotte dimensioni che delle aree circoscritte interessate da eventi accidentali. Infatti, si legge nel testo della norma, che la procedura semplificata di cui all'allegato IV alla Parte IV si applica per gestire situazioni di:

a) rischio o potenziale contaminazione per i siti di ridotte dimensioni;

b) eventi accidentali (solo accidentali) che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali.

Per entrambe le casistiche, come già detto da ricondurre alla nozione di "Aree contaminate di ridotte dimensioni", il Legislatore specifica che la superficie interessata dal rischio o potenziale contaminazione o dall'evento accidentale non debba essere superiore a 1000 metri quadri.

Tale interpretazione, oltre a derivare dal dato testuale della norma, atteso che l'inciso "di superficie non superiore a 1000 metri quadri" è riferito sia alla locuzione "siti di ridotte dimensioni" che alla locuzione "aree circoscritte", sembrerebbe essere viepiù corroborata dall'entrata in vigore del D.M. 31/2015, il quale ha voluto, invece, dettare una specifica disciplina, anche in ordine alle dimensioni del punto vendita carburanti superando così il limite dell'Allegato 4, non suscettibile di essere applicata all'infuori dell'ambito di applicazione considerato dal Legislatore".

Link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/risposta_interp_197666_30-10-2024.pdf